


Francesco Pirani

*Statuti, comunità, territori nelle Marche centromeridionali
(secoli XIV-XVI)*

Storia e storiografia vanno molto spesso a braccetto, e talora *pour cause*. Nel caso delle Marche, infatti, a un marcato policentrismo sul piano storico tiene dietro un'analoga frammentazione della produzione storiografica. Se quest'ultima si è principalmente espressa, fino a tempi recenti, entro i canoni dell'erudizione municipale – assai rigogliosa e peraltro euristicamente feconda – essa ha trascurato però di ragionare sui quadri regionali e sui caratteri sistemici. Sono dunque rimaste troppo spesso in ombra quelle logiche che Norbert Elias chiama 'configurazionali', ossia quelle relazioni dinamiche di interdipendenza fra soggetti, attivi su scala territoriale rimodulabile, ciascuno dei quali portatori di istanze, valori e progettualità¹. Lo studio degli statuti delle comunità del tardo medioevo non si è sottratto a questa tendenza: a fronte di una buona quantità di edizioni e di studi incentrati su singoli testi normativi, è mancato uno sforzo di sintesi che istituisse nessi e relazioni – siano esse di dipendenza o di prestito, di 'filiazioni' o di circolazione – all'interno della magmatica materia statutaria.


Questo saggio si prefigge esattamente tale scopo: descrivere il panorama 'configurazionale' delle fonti normative delle comunità urbane e rurali, inquadrando nel precipuo contesto territoriale e nella loro evoluzione cronologica. Dopo una rapida rassegna sulla produzione storiografica e sull'edizione delle fonti, l'analisi si concentrerà su due questioni: la prima incentrata sul rapporto fra la geografia dei poteri territoriali e la mappa della produzione statutaria; la seconda focalizzata sulla forma e sulla struttura degli statuti delle comunità minori. Poiché questo testo mira a proporre un primo tentativo di sintesi su una materia vasta e vieppiù dispersa, avrà necessariamente un carattere problematico e provvisorio, nell'auspicio di future e più organiche sistematizzazioni.

¹ Cfr. A. Cavalli, *Il percorso di Norbert Elias tra sociologia e storia*, in «Rivista sulle trasformazioni sociali», I, 2011, pp. 23-30.



Le *civitates* della Marca di Ancona (fig. 2, qui sopra) e i centri non vescovili classificati come *terre magne* e *terre mediocres* nelle Costituzioni egdiane del 1357 (fig. 3, nella pagina a fronte): la geografia statutaria urbana tardomedievale riflette fedelmente la maglia dei centri minori nell'area centromeridionale della regione.

Qualche approssimazione sarà dunque inevitabile, a partire dalla cronologia adottata. Se il *terminus post quem* può essere facilmente individuato nell'inizio del Trecento, epoca a partire dalla quale si conservano le prime organiche redazioni statutarie delle comunità – non mi occuperò infatti delle pattuizioni signorili dei secoli precedenti, né della ricca produzione normativa delle arti e corporazioni, né inseguirò le menzioni duecentesche di redazioni statutarie urbane perdute – più sfumato appare il *terminus ad quem*. Nel corso del Cinquecento, infatti, redazioni manoscritte e testi a stampa convivono a diversi livelli, difficilmente districabili, ed è alla fine di questo secolo che si registra l'acme della produzione statutaria. Occorrerà dunque valutare anche quale sia



la funzione e la vitalità di questi tardi testi statuari. Prendiamo però intanto l'avvio da uno sguardo sul panorama storiografico.

Per le Marche, a differenza delle regioni contermini, non si dispone di un repertorio degli statuti, né sono in atto campagne di censimento, di edizione o di digitalizzazione. L'assenza di un repertorio condiziona evidentemente la ricerca, tanto più che – a differenza di altre realtà territoriali considerate in questo volume – i testi manoscritti sono conservati in una pluralità di sedi archivistiche, non tutte di facile accesso. Del resto, è proprio a causa di questa capillare disseminazione delle fonti che l'impresa di un censimento non è stata ancora compiuta. Per avere un'idea di massima occorre allora rifarsi a un repertorio datato e incompleto, stilato oltre mezzo secolo fa da Enrico Liburdi, uno studioso che peraltro si è occupato del tutto occasionalmente di materia statutaria². Si dovrà dunque

² E. Liburdi, *Cenno panoramico degli Statuti comunali marchigiani medioevali*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», ser. VIII, IV, fasc. II, 1964-1965, pp.

integrare questa lista con altri ben noti strumenti generalisti: i database del Catalogo Chelazzi con i successivi aggiornamenti, nonché la *Bibliografia statutaria italiana*, strumenti offerti *open access* dalla Biblioteca del Senato. Si segnala infine il caso di un recente e accurato repertorio su scala sub-regionale, dedicato agli statuti delle attuali provincie di Fermo e di Ascoli Piceno³.

In realtà l'interesse verso gli statuti comunali non è mai mancato nella storiografia marchigiana del Novecento; non è stato però costante. In alcuni periodi, come nei primi anni del secolo, è stato intenso, mentre in altri momenti più blando e rapsodico. All'inizio del XX secolo fu uno studioso di origine boema, Lodovico Zdekauer, professore di Storia del diritto italiano dapprima a Siena e poi a Macerata, a promuovere una serie di iniziative tese a valorizzare le fonti statutarie⁴. Nell'estate 1905, ad esempio, guidò la realizzazione di una *Mostra degli Archivi* all'interno dell'Esposizione regionale marchigiana, tenuta a Macerata, nella quale i testi statutarî rivestivano un ruolo preponderante, conformemente a quella a quella 'nomolatria' ottocentesca coerente alla formazione compiuta dallo studioso boemo a Monaco presso la scuola dei *Monumenta*⁵. In realtà, la perso-

335-377. Cursorio e lacunoso è l'*Elenco di statuti dei comuni delle Marche*, edito in appendice a D. Cecchi, *Gli statuti dei comuni delle Marche*, in *Istituzioni e Statuti comunali nella Marca d'Ancona. Dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV)*, I, Il quadro generale, a cura di V. Villani, Ancona, Deputazione di Storia patria per le Marche, 2005, pp. 11-40: 26-40; tale elenco presenta peraltro discrasie rispetto a quello contenuto nello stesso volume nel *Quadro sinottico degli odierni comuni marchigiani*, in appendice a V. Villani, *Origine e sviluppo delle autonomie comunali marchigiane*, cit., pp. 41-228: 220-228. Una lista degli statuti d'area maceratesi è contenuta in D. Cecchi, *Statuti editi e inediti dei Comuni della Provincia di Macerata*, in *Atti del Convegno sulle fonti documentarie e bibliografiche per la storia della provincia di Macerata, 12 dicembre 1965*, Macerata 1966 (Studi Maceratesi, 1), pp. 89-90.

³ G. Mariani, *Statuti comunali del Piceno nei secoli XIV-XVIII. Regesti illustrati*, Ancona, Consiglio regionale delle Marche, 2018 (Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 273). È appena il caso di rilevare che il Piceno, così inteso, non rappresenta una regione storica, ma individua il territorio della provincia di Ascoli nell'Italia postunitaria.

⁴ Su questa stagione storiografica, cfr. F. Pirani, *Gli statuti marchigiani: edizioni, ricerca e valorizzazione fra Otto e Novecento*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», CXII, 2015, pp. 337-366. Sul ruolo culturale di Zdekauer, cfr. *Lodovico Zdekauer. Discipline storiche e innovazione fra Otto e Novecento*, a cura di F. Pirani, Ancona - Fermo, Deputazione di storia patria per le Marche - Livi ed., 2016 e P.L. Nardi, *Ludovico Zdekauer a Macerata tra archivi e insegnamento universitario*, in «Annali di storia delle università italiane», XIV, 2010, pp. 329-339.

⁵ Nell'occasione furono esposti una quarantina di statuti, prevalentemente a stampa, il cui catalogo, edito da Zdekauer nel 1906, è riedito e commentato in F. Pirani, *Un'avanguardia in provincia. La «Mostra degli Archivi» all'Esposizione regionale marchigiana di Macerata del 1905*,

nalità di Zdekauer merita di essere richiamata non soltanto in una prospettiva di storia della storiografia, ma anche per le sue feconde intuizioni. La sua padronanza delle fonti normative delle città toscane lo guidarono infatti a formulare per la prima volta criteri e giudizi comparatistici sugli statuti e a stabilire qualche ipotesi sulla circolazione di modelli in Italia centrale. Lo storico boemo poté così ravvisare un chiaro influsso strutturale fiorentino negli statuti del Comune e del Popolo di Ascoli del 1377⁶, come pure ipotizzare un'ascendenza bolognese, mediata forse da influssi toscani, per gli statuti delle società del Popolo di Matelica del 1340; propose infine di istituire un nesso fra i frammenti statutari del comune di Montolmo (oggi Corridonia), risalenti al 1326 e al 1340, e la curia provinciale della Marca, capace di accordare il favore al regime popolare di quel castello. Insomma, nel ricercare relazioni, prestiti e connessioni fra testi statutari, lo storico boemo indicava una prospettiva di metodo, che purtroppo sarebbe presto caduta nell'oblio in una tradizione di studi locali tenacemente incline a considerare ogni statuto come un monumento a sé stante.

Nella seconda metà del Novecento detenne un monopolio pressoché totale nelle edizioni e negli studi sugli statuti una personalità di vaglio, Dante Cecchi, che dedicò a questo tema gran parte della sua alacre attività⁷. Cecchi fu anzitutto un instancabile editore: realizzò in prima persona o coordinò la pubblicazione di oltre una decina di testi statutari, per lo più dei centri minori dell'area compresa fra l'Esino e il Chienti⁸; fu anche un fine e alacre indagatore della normativa co-

in «Il Capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», VIII, 2013, pp. 69-104; sulla 'nomolatria', cfr. U. Santarelli, *Lo statuto 'redivivo'*, in «Archivio storico italiano», CLI, 1993, pp. 519-526.

⁶ Dello statuto ascolano Zdekauer approntò l'edizione: *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno 1377*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1910 (Fonti per la storia d'Italia, 47). Le notazioni introduttive del curatore, pur se un po' impressionistiche, risultano eloquenti di un innovativo impianto metodologico: «Siena nel 1310, Firenze nel 1325, Perugia nel 1342, Ascoli nel 1377, formano un insieme, in cui la legislazione del commercio terrestre è sviluppata in tutta la sua complessità e vastità. E la linea geografica sulla quale stono poste queste città, non potrebbe essere più istruttiva ed espressiva per la ricerca storica: perché indica la via da proseguire, e che da Firenze, Perugia, Ascoli, conduce all'Abruzzo» (*Prefazione*, ivi, p. x).

⁷ Cfr. *Dante Cecchi. L'avventura di un intellettuale nelle Marche del Novecento*, a cura di A. Meriggi, Ancona, Consiglio regionale delle Marche, 2016 (Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 210), in particolare F. Bartolacci, *Lo storico*, pp. 79-94, e l'accurata *Bibliografia degli scritti*, a cura di G. Borri, pp. 187-219.

⁸ *Statuta castri Campirotundi (1322-1366). Proprietà fondiaria ed agricoltura negli statuti della Marca di Ancona*, Milano, Giuffrè, 1966; *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetro-*

munale e dei rapporti fra le comunità e le istituzioni provinciali dello Stato della Chiesa. I suoi studi, fondati su un'analisi sistematica dei testi, costituiscono oggi una sicura base analitica su cui innestare una sintesi sugli statuti marchigiani. Il nuovo millennio, invero, non ha saputo annunciare rilevanti novità di metodo: edizioni di statuti hanno continuato utilmente a essere prodotte⁹, perpetuando però l'ottica di pubblicazioni puntuali ma puntiformi, senza far affiorare genuine istanze tese a cogliere la complessa configurazione del paesaggio statutario.

Non si è fatto fin qui riferimento a dati quantitativi per disegnare una prima mappa complessiva, basata sulla distribuzione geografica e cronologica degli statuti. Credo infatti che prima di ragionare sui numeri sia più utile gettare uno sguardo d'insieme alla geografia dei poteri territoriali nelle Marche del tardo medioevo con il duplice obiettivo di comprendere le gradazioni e le *nuances* fra città, centri 'minori' e centri propriamente rurali e quindi inscrivere in questo mobile contesto il panorama delle fonti statutarie.

1. *Gerarchie istituzionali e geografie statutarie*

Classificare le comunità non è una speciosa operazione *a posteriori*, ma un'attività alla quale si applicò con zelo l'amministrazione provinciale dello Stato della Chiesa sin dalla metà del XIV secolo. In età albornoziana, agli ufficiali papali apparve chiaro che la geografia delle comunità marchigiane non poteva essere ridotta entro una rigida dicotomia fra città e centri rurali, ma occorreva indi-

na (1473), *Camporotondo* (1475), Macerata, Tipografia Maceratese, 1971; *Gli statuti di Apiro dell'anno 1388*, Milano, Giuffrè, 1984; *Gli statuti di Montemarciano ed il codice 36 del "Fondo Colocci" nella Biblioteca comunale di Jesi*, Jesi, Tipolitografia Nuova grafica, 1985; *Gli statuti di Colmurano*, Colmurano, Cassa rurale ed artigiana, 1988; *Gli statuti di Apiro dell'anno 1528*, Milano, A. Giuffrè, 1990; *Il codice osimano degli statuti del secolo XIV*, Osimo, Fondazione "Don Carlo", 1991; *Gli statuti del Comune di Staffolo (metà secolo XVI)*, Staffolo, Comune di Staffolo, 1998; *Gli statuti di Serra San Quirico (1450-1545)*, [s.l.], Comune di Serra S. Quirico e F.A.T.M.A. Cava Gola della Rossa, 2001; *Gli statuti del Comune di Castorano, 1612*, Acquaviva, Fast ed., 2002.

⁹ Fra queste: *Statutorum volumen della comunità di Sanginesio. La presenza di Alberico Gentili dalla redazione manoscritta alla stampa*, a cura di Maiarelli A., Merli S., San Ginesio, Centro internazionale di studi gentiliani, 2008; A. Meriggi, *Gli Statuti del Comune di Treia. Edizione integrale del testo a stampa del 1526 e sua traduzione in lingua corrente*, Rimini, Raffaelli ed., 2009; *Statuti del Comune di Appignano: edizione con traduzione italiana dei manoscritti del 1491 e del 1536*, a cura di A. Meriggi, Ancona, Regione Marche, 2012.

viduare criteri idonei a descrivere una realtà in cui il policentrismo assumeva configurazioni prevalentemente orizzontali¹⁰. Del resto, classificare i centri costituiva per l'amministrazione pontificia un'operazione propedeutica al conseguimento di finalità potestative, poiché era essenziale conoscere la configurazione dei distretti locali e anche il peso dei numeri, così da calibrare le imposizioni fiscali e gli altri oneri sulla consistenza demica, sul ruolo politico e sulla capacità economica delle comunità soggette. Le *Constitutiones* approvate nel 1355 al Parlamento generale di Fano alla presenza del cardinale Albornoz e la *Descriptio Marchie Anconitane*, redatta un decennio più tardi, costituirono una tappa fondamentale di questo imponente sforzo¹¹. Entrambi i testi contengono un elenco di 72 centri – gran parte dei quali dell'area centromeridionale – classificati entro cinque categorie (*gradus*): 1) le *civitates* maiores: Ancona, Fermo, Ascoli, Urbino e Camerino; 2) le *civitates et terre magne*, un raggruppamento misto che assimilava sette città – Pesaro, Fano, Fossombrone, Cagli, Jesi, Recanati, Macerata – a due 'quasi-città' – Fabriano e San Severino – di pari consistenza demica; 3) le *terre mediocres*; 4) le *terre parve*; 5) le *terre minores*¹². È alla lista delle *terre mediocres* che occorre rivolgere l'attenzione per cogliere la disseminazione dei centri minori: l'elenco comprende una sola città, Osimo, e 21 centri demograficamente

¹⁰ Per un quadro complessivo, cfr. F. Pirani, *Multa notabilissima castra». I centri minori delle Marche*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*. Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato 22-24 settembre 2016), a cura di F. Lattanzio e G.M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2018, pp. 259-285; G. Pinto, *Le città umbro-marchigiane*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, a cura del Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 2003, pp. 245-272; B. Pio, *Considerazioni sulle città minori dello Stato pontificio nel tardo Medioevo*, in *Ante quam essent episcopi erant civitates. I centri minori dell'Italia tardomedievale*, a cura di F.P. Tocco, Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2010, pp. 109-131. Sull'individuazione di soglie fra centri urbani e rurali, cfr. M. Ginatempo, *Vivere 'a modo di città': i centri minori italiani nel basso Medioevo*, in *Città e campagna nel basso Medioevo. Studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Firenze, Olschki, 2014, pp. 1-30.

¹¹ Per le edizioni testuali, rispettivamente P. Sella, *Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII*, Roma, Loescher, 1912; *Descriptio Marchiae Anconitanae: da Collectoriae 203 dell'Archivio segreto vaticano*, a cura di E. Saracco Previdi, Spoleto, CISAM, 2010; sulla classificazione, cfr. P. Jansen, *Les Constitutions Egidiennes de 1357: l'idée du fait urbain et sa classification au Moyen Âge*, in *Les petites villes du Moyen Age à nos jours*, dir. J.-P. Poussou, P. Loupes, Paris, CNRS, 1987, pp. 15-27.

¹² P. Sella, *Costituzioni*, cit., II, 37; *Descriptio* cit., pp. 53-56.

piuttosto consistenti e anche politicamente vivaci, la maggior parte dei quali stimati attorno ai 1000-1500 fuochi fiscali. Anche nella serie delle 27 *terre parve* figurano peraltro centri un certo peso, stimati oltre 500 *fumantes*, e dotati pure di una qualche autonomia giurisdizionale. Pertanto, la soglia fra quei centri che secondo le categorie storiografiche in uso potremmo definire ‘minori’ e quelli propriamente rurali risulta talora sfumata. Ad accomunare la quasi totalità delle comunità incluse nelle categorie delle *mediocres* e delle *parvae*, al di là dalla consistenza demografica, era la qualifica di *immediate subiecte* all’autorità dello Stato della Chiesa: oltre una settantina di queste godevano stabilmente, fin dal tardo Duecento, dello *ius eligendi potestatem* e soprattutto, come vedremo meglio più oltre, dello *ius condendi statuta*¹³.

La frammentazione del governo territoriale si mantenne altrettanto marcata alla fine del medioevo¹⁴. Si precisarono allora due spazi con fisionomie politiche e insediative difformi. L’area settentrionale e feretrana era formata da territori quasi tutti mediate *subiecti* e dunque sottoposti a poteri signorili ‘addomesticati’ dalla Chiesa¹⁵ – oltre ai Montefeltro e ai Malatesta e alla galassia di piccoli signori subinfeudati, anche gli Sforza a Pesaro, i Della Rovere a Senigallia e a Mondavio, fino ai Piccolomini nel modesto centro di Montemarciano – oppure sottratti all’autorità del governatore della Marca: così avvenne dopo la fine della dominazione malatestiana, nel 1463, a Fano, eletta a sede di un governatore papale per la città. La Marca centromeridionale, ossia la porzione compresa fra l’area esino-misena e il Tronto, si sostanzialmente invece di una miriade di centri *immediate subiecti*, pressoché tutti – con la notevole eccezione di Ascoli – sottoposti all’autorità del governatore della Marca, residente a Macerata. Non a caso, i centri minori sopra

¹³ La lista dei centri che dal 1283, su concessione di Nicolò IV, godevano del diritto di nomina del podestà è edita e cartografata in R. Bernacchia, *Civitates e castra nella Marca di Ancona in età comunale*, in *La Marca d’Ancona fra XII e XIII secolo. Le dinamiche del potere*, a cura di G. Piccinini, Ancona, Deputazione di storia patria per le Marche, 2004, pp. 157-210.

¹⁴ Sugli assetti territoriali fra tardo medioevo ed età moderna, si rinvia a B.G. Zenobi, *I caratteri della distrettuazione di antico regime nella Marca pontificia*, in *Scritti in memoria di Enzo Piscitelli*, a cura di R. Paci, Padova, Antenore, 1982, pp. 61-105, con ottima cartografica, e Id., *L’assetto territoriale dal XV al XVIII secolo*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 15-30; per gli esiti in età moderna, cfr. anche R. Molinelli, *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino, Argalia, 1984.

¹⁵ L’espressione è impiegata efficacemente da B. Zenobi, *Le ben regolate città: modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994, specialmente pp. 13-28.

elencati nelle classificazioni d'età albornoziana erano ubicati tutti nella fascia centromeridionale della regione. Certo, anche in quest'area potevano resistere signorie 'addomesticate' – talora di ampio respiro, come i da Varano di Camerino, altre volte di modesta levatura, come gli Ottoni di Matelica, gli ultimi peraltro a essere rimossi dal papato, nel 1572 – ma la maggior parte dei poteri signorili – i Chiavelli a Fabriano, gli Smeducci a San Severino, i Cima a Cingoli – si era dissolta entro la metà del XV secolo e di conseguenza le località su cui questi avevano imperniato il loro dominio erano state reintegrate nel novero dei centri *immediate subiecti*. Questi ultimi finirono per saturare lo spazio giurisdizionale poiché qui, diversamente da quanto avvenne nell'area settentrionale, la presenza feudale e la diffusione della signoria rurale furono di grado minimo.

Fra XV e XVI secolo il papato puntò a mantenere un assetto del potere privo di evidenti gerarchie territoriali. Soltanto Fermo, Camerino e Ascoli continuarono a controllare territori di una certa ampiezza, tuttavia più ristretti rispetto ai contadi comunali dell'apogeo duecentesco¹⁶. La politica territoriale del papato seguì tuttavia una traiettoria netta: promuovere le relazioni con le medie e le piccole comunità, considerando le oligarchie locali come dirette referenti del potere statale e come base per un consenso capillare. Tale tendenza si acui in età moderna: ad esempio, negli anni '30 del XVI secolo poterono sottrarsi dai rispettivi territori per essere riconosciute come *terre immediate subiecte* anche i modesti centri di Caldarola, emancipata da Camerino, Urbisaglia da Tolentino, Monte San Pietrangeli da Fermo, Castignano da Ascoli. Nessuna città – meno che mai Ancona, che controllava un territorio di estensione assai modesta – riuscì a fungere da polo capace di mediare gerarchicamente il governo della Chiesa. Quando poi verso la metà del Cinquecento fu creata la Congregazione provinciale della Marca, erede in tono minore del Parlamento provinciale, le comunità *immediate subiecte* che sedevano all'assemblea, tutte dell'area centromeridionale, erano quaranta, suddivise al loro interno in quattro gradi: il primo composto da

¹⁶ Sulle fisionomie di tali territori, cfr. in sintesi: per Fermo, Pirani, *Fermo*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2010; per Ascoli, Pinto, *Ascoli Piceno*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2013; per Camerino, *Camerino e il suo territorio fino al tramonto della Signoria*, Atti del XVIII Convegno di studi maceratesi (Camerino, 13-14 novembre 1982), Macerata, Centro di studi storici maceratesi, 1983 (Studi maceratesi, 18): si dovrà rimarcare che i signori di Camerino avevano dovuto rinunciato entro la prima metà del Quattrocento al progetto di creare una vasta compagine territoriale estesa fino all'Adriatico e avevano dunque ripiegato su un ambito territoriale più ristretto che ricalcava lo stato cittadino.

sette centri – fra i quali le città di Macerata, Osimo e Recanati –, il secondo da 33 terre, il terzo da 10, il quarto da altrettante¹⁷.

Quali implicazioni comportava un siffatto ordinamento territoriale nella produzione degli statuti? Proverò a indicarne almeno un paio. Un primo elemento coincide con quella che Giacomo Bandino Zenobi indica come «gracilità periferica» dello Stato papale: la «frammentazione segnata dalla diversificata e perdurante autonomia del reggimento comunitativo che varia da città a città, da terra a terra» si espresse anche «nelle plurime accezioni di un particolarismo articolatissimo della legislazione statutaria»¹⁸. In altre parole, la diffusione e la vitalità dei centri minori direttamente sottoposti all'autorità papale funsero progressivamente da stimolo per la produzione di testi statutari. La seconda questione investe la labilità della soglia fra centri minori e centri rurali: tale *nuance* trova infatti conferma, anzi si complica, quando si passa a osservare la produzione statutaria. Procedendo verso la prima età moderna, anche i centri di minor peso e dalla vocazione economica schiettamente rurale seppero dotarsi di codici statutari di ottima fattura: entro la fine del XVI secolo furono oltre cinquanta le comunità che erano riuscite a dare alle stampe il proprio statuto. Rinvierò al prossimo paragrafo la considerazione di questi testi, mentre affronterò prioritariamente la questione dei rapporti gerarchici fra le città e i rispettivi territori in materia statutaria.

Le soluzioni adottate e anche gli esiti furono piuttosto difforni. Escludendo *a priori* dall'analisi Macerata e Recanati, che controllavano un territorio del rango di un modesto castello, la strategia prevalente delle città fu quella di inibire la produzione di norme nelle comunità soggette, alle quali si applicava esplicitamente la legislazione urbana. Così accade per Osimo, Fermo e Ascoli, ma anche per le 'quasi-città' Fabriano e San Severino. Questa scelta appare già esplicita nello statuto di Osimo del 1308, il più precoce fra quelli conservati per le realtà urbane: una rubrica elenca infatti le tredici comunità soggette (*castra e ville*) prescrivendo loro di conformarsi al *regimen civitatis*, di ricevere i collettori delle imposte, di adire al tribunale cittadino¹⁹. Una serie di norme è specificamente dedicata al castello di Montefano, definito «membrum preciosissimum civitatis

¹⁷ D. Cecchi, *Il Parlamento e la Congregazione provinciale della Marca di Ancona*, Milano, Giuffrè, 1965: né Ancona, né Ascoli, né Fermo facevano più parte della Congregazione, perché erano state istituite come governorati separati.

¹⁸ B. Zenobi, *L'assetto territoriale*, cit. p. 24.

¹⁹ *Il codice osimano*, cit., Statuto del 1308, IV, 45.

Auximi e pars corporis totius populi Auximani», anche in virtù della sua ubicazione strategica al confine con il territorio di Recanati²⁰. Nello statuto osimano emerge peraltro la consapevolezza da parte dei governanti cittadini di una precisa gerarchia fra i centri soggetti: soltanto per Montefano e per Filottrano, i due castelli maggiori, si prevedeva infatti la nomina di baiuli facenti la funzione del massaro²¹. Invece, nel caso di Fermo, che controllava uno spazio di ben più vaste proporzioni, l'organizzazione amministrativa del contado fu scupolosamente disciplinata nello statuto del 1385: una norma ripartiva l'ottantina di centri rurali su cui dominava la città del Girfalco in tre liste – nelle quali i centri erano classificati come maggiori, mediocri e minori – e prescriveva che gli ufficiali, nominati secondo il sistema dell'imborsazione, dovessero «regere castrum secundum statuta et secundum formam pactorum habitorum inter Communi Firmi et dictum castrum»²². Un'altra norma dello stesso statuto affermava a chiare lettere «quod homines de castris et villis comunis Firmi pro civibus habeantur»²³. Disposizioni quasi analoghe si trovano negli Statuti del Popolo di Ascoli del 1377: qui una norma elenca puntualmente la trentina di *castra* e *villae* soggetti alla giurisdizione cittadina, secondo una ripartizione anche qui in tre classi – di primo, secondo e terzo grado – e li obbliga a ricevere un rettore ascolano, nonché all'esclusivo ricorso alla curia cittadina, al pagamento delle collette, al divieto di esportare merci e prodotti dal territorio; infine a offrire annualmente un palio ricognitivo del potere cittadino durante la festa del patrono sant'Emidio²⁴. Queste stringenti forme di soggezioni, peraltro rafforzate nel Quattrocento, si proiettarono in modo evidente nella geografia statutaria: attorno alle città maggiori di Fermo ed Ascoli venne a crearsi un'area di vuoto statutario, non diversamente da quanto accadeva per le città maggiori dello Stato della Chiesa, quali Perugia²⁵. Non è

²⁰ Ivi, Statuto del 1308, IV, 55-63 e 72-75: si regolamenta in particolare la difesa e l'amministrazione del castello per mezzo di capitani, che dovevano essere cittadini osimani nominati a sorte tra coloro che possedevano beni allibrati per almeno 400 lire.

²¹ Ivi, Statuto del 1308, I, 37.

²² La norma (II, 25: *De officialibus castrorum communis Firmi imbursandi*) si può leggere nell'edizione a stampa *Statuta Firmanorum*, Firmi, apud Sertorium de Montibus, 1589, ff. 32-34, che ricalca alla lettera il testo del 1385, conservato in copia presso l'Archivio di Stato di Roma, *Collezione Statuti, Stato della Chiesa*, n. 989 (Fermo) cc. 50r-52v.

²³ Ivi, II, 4.

²⁴ *Statuti di Ascoli Piceno*, cit., Statuti del Popolo, VI, 6.

²⁵ Cfr. M.G. Nico – P. Bianciardi, *L'unione fra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca*, in *La Libertà di decidere*, cit., pp. 103-131 e, per altri

dunque un caso che nel vasto territorio controllato da Fermo, come pure in quello più ridotto di Ascoli, non siano attestati statuti rurali, neppure per i castelli più cospicui del territorio. Invero, per l'ascolano si conservano i modestissimi capitoli dei villaggi di Monte San Pietro (1471), Portella (1475), entrambi vicariati di terzo grado, siti presso Venarotta, ma si tratta di testi di corto respiro, redatti a fini meramente amministrativi e all'ombra dell'autorità cittadina²⁶.

Quella di una sovranità statutaria cittadina capace di inibire la produzione di norme comunitarie nei centri soggetti non è però l'unica configurazione riscontrabile nelle Marche. Camerino, che pure disponeva di una vasta compagine territoriale, fittamente popolata da comunità di montagna e di fondovalle, seguì un'altra via. Qui sono attestati infatti non pochi statuti prodotti dalle comunità minori: Camporotondo (1322, 1366 e 1475), Esanatoglia (1324, 1344, 1552), Sefro (1423), Fiastra (1436), Poggio Sorifa, in territorio di Fiuminata (1449, 1551) e Serrapetrona (1473)²⁷. Tale proliferazione si spiega con il particolare *status* di questa comunità. I da Varano applicarono infatti in modo creativo ai rapporti con questi piccoli centri la nozione di accomandigia o aderenza, capillarmente diffusa nelle relazioni fra le potenze grandi e piccole della Penisola²⁸. Le *terre raccomandate* godevano di una qualche autonomia: con queste la città stipulava patti bilaterali, tesi a regolare obblighi reciproci, alleanze e protezioni sul piano militare, garanzie e concessioni in campo economico; sulla base di tali patti le comunità accettavano l'imposizione di oneri fiscali e ricevevano un podestà nominato dai signori di Camerino. Gli statuti di Sefro del 1423 risultano così compilati per volontà del vicario generale di Rodolfo III da Varano, il dottore in legge Pietro di Amandola; anche quelli di Camporotondo del 1322 e del 1475 recano una chiara impronta varanesca, poiché fu determinante il ruolo, nel testo più antico, di Gentile di Berardo da Varano, mentre nel successivo, di Giovanni Filippo Bartolazzi da Montolmo, referendario di Giulio Cesare da

raffronti con situazioni analoghe, G. Chittolini, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, in «Archivio storico italiano», CLX, 2002, fasc. I, pp. 47-78.

²⁶ Per i territori di Fermo e di Ascoli, cfr. G. Mariani, *Statuti comunali del Piceno*, cit., *ad indicem*.

²⁷ Cfr. P. Falaschi, *Statuti di Camerino e del suo territorio*, in *Istituzioni e statuti*, cit., pp. 298-300.

²⁸ Cfr. R. Fubini, «Potenze grosse» e piccolo stato nell'Italia del Rinascimento. Consapevolezza della distinzione e dinamica dei poteri, in *Il piccolo stato. Politica, storia, diplomazia*, a cura di L. Barletta, F. Cardini, G. Galasso, Repubblica di San Marino, AIEP, 2003, pp. 91-126; F. Somaini, *Geografie politiche italiane tra Medioevo e Rinascimento*, Milano, Officina Libraria, 2012.

Varano²⁹. Insomma, fin dal Trecento i da Varano non intesero inibire la produzione normativa nelle *terre raccomandate*, ma preferirono sorvegliarne la stesura e garantirsi la fedeltà: così lo statuto di Camporotondo del 1322 inneggia nel proemio non soltanto alla Chiesa e a papa Giovanni XXII, ma anche «ad exaltationem reverende matris civitatis Camerini ac etiam magnifici et potentis militis domini Gentilis de Varano et aliorum de domo sua»³⁰, mentre quello di Esanatoglia del 1324 fu pubblicato per volontà del podestà camerte Giovanni di Salimbene³¹. Tuttavia, non dobbiamo indulgere troppo sulla liberalità dei da Varano, poiché essa si applicava essenzialmente alle comunità minori. Infatti, i centri più cospicui che nel corso del Trecento avevano conosciuto e talora subito *obtorto collo* la dominazione dei dinasti di Camerino – Tolentino e San Ginesio, ma anche Caldarola e Sarnano – poterono dotarsi di statuti propri soltanto allorquando riuscirono a sottrarsi al loro ferreo controllo³².

Ancona seguì pure un'altra via. A differenza delle altre città maggiori, la città marittima disponeva di un contado molto limitato e controllava soltanto una decina di centri rurali fortificati, posti a corona della città. La dominante non impedì però alle comunità di produrre propri statuti, preferì invece imporre una serrata validazione. Le redazioni conservate entro la fine del XV secolo sono quelle di Agugliano (1390)³³, Numana (1430), Varano (1438), Sirolo (1465)³⁴, mentre nel caso di Offagna, il castello più cospicuo, concesso agli anconetani da papa Nicolò V in risarcimento a un prestito finanziario, siamo di fronte a una comu-

²⁹ D. Cecchi, *Gli statuti di Sefro*, cit., nell'introduzione, rispettivamente pp. VII e CX; cfr. G. Pagnani, *La quasi sovranità di un piccolo comune delle Marche: Camporotondo di Fiastrone*, in *Camerino e il suo territorio*, cit., pp. 219-268.

³⁰ D. Cecchi, *Gli statuti di Sefro*, cit., p. XX.

³¹ *Gli statuti del comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli statuti di Matelica del sec. XIV (1358?)*, a cura di G. Luzzatto, Ancona, Deputazione di storia patria per le Marche, 1909.

³² P. Falaschi, *Statuti di Camerino*, cit., p. 300; si tratta generalmente di tarde redazioni statutarie a stampa: Sarnano 1543, Tolentino 1566, Caldarola 1586, San Ginesio 1582.

³³ Un'edizione del testo, pervenuto attraverso una copia ottocentesca, in C. Vernelli, *Lo Statuto di Agugliano del 1390 con aggiunte successive*, in *Agugliano dalle origini al Seicento. Lo statuto medievale e Castel de Milo*, a cura di V. Villani – C. Vernelli, Agugliano, Comune di Agugliano, 2004, pp. 225-346.

³⁴ Archivio di Stato di Ancona, *Comune di Ancona*, sez. I, *Statuti dei castelli: Statuta, capitula et ordinamenta Communis Civitatis Humanæ; Statuta Castri Varani; Statuti e ordini facti nel Parlamento del Castello di Sirolo*, questi ultimi editi in *Gli statuti del Comune di Sirolo del 1465 e loro successive riformazioni*, a cura di A. Canaletti Gaudenti, Ancona, Deputazione di storia patria per le Marche, 1938.

nità che disponeva già di una tradizione normativa trecentesca, che il Consiglio generale del comune di Ancona approvò *a posteriori* nel 1466, in quanto considerata non lesiva del *regimen libertatis* cittadino³⁵. In tutti questi casi siamo di fronte a modesti statuti di comunità rurali, molto simili far loro, composti da un numero limitato di norme, riferite quasi tutte all'uso delle risorse, al danno dato o alle imposizioni sui prodotti della terra, quasi mai alle istituzioni comunitarie. I contenuti di queste norme sono dunque piuttosto banali, ma la caratteristica più interessante di questi codici risiede nell'integrazione dei brevi testi regolativi con una ben più corposa registrazione di delibere consiliari della dominante. Oltre la metà dei codici si sostanzia infatti di missive inviate dalle istituzioni del comune di Ancona dalla metà del XV secolo fino a tutto il Cinquecento, la cui registrazione divenne nel tempo una prassi uniforme, tesa a corroborare una tradizione di dipendenza: così, ad esempio, una lettera del 1466 sui diritti di supplica, è riportata in copia imitativa sia nel codice di Numana, sia in quello di Varano³⁶. Nel caso di Agugliano, lo statuto della comunità fu sottoposto più volte all'approvazione della città dorica: nel 1402, nel 1466 e poi nel 1551³⁷; gli *ordines* e i *decreti* emanati dagli organi giurisdizionali di Ancona occupano gran parte del testo. Pertanto, il codice normativo si tramutava nel luogo di dialogo egemonico fra la dominante e le comunità soggette.

Il ventaglio delle soluzioni adottate dalle città nella politica statutaria non si esaurisce però qui: quella attuata da Jesi alla metà del Quattrocento fu probabil-

³⁵ *Statuti di Offagna*, a cura di A. Mordenti, G. Sturba, Ancona, Tecnostampa, 2000: il testo degli statuti è pervenuto attraverso una copia cinquecentesca e contiene un nucleo di norme, definito lapidariamente *Statuta*, risalenti al 1368 e articolato in 34 rubriche, e un secondo, detto *Statuta nova* e databile al decennio 1380-90, in 47 rubriche.

³⁶ Archivio di Stato di Ancona, *Comune di Ancona*, sez. I, *Statuti dei castelli: Statuta, capitula et ordinamenta Comunis Civitatis Humanae*, c. 10r; *Statuta Castri Varani*, c. 13v. Molte delle lettere, rivolte ai massari dei castelli, vertono sul divieto di esportazione delle derrate e denotano pertanto un carattere schiettamente rurale di questi centri. Ciò vale anche per Numana, che pure fu *civitas* fino al '200, ma già allora decaduta e classificata nel rango delle *terre minores* nella *Descriptio*; nel 1422 le diocesi di Ancona e di Numana erano state unificate nel titolo. Un retaggio formale delle vestigia cittadine appare peraltro nel proemio stesso dello statuto del 1430 (c. 1 r), ove si invocano sia i santi patroni di Ancona, sia quelli di Numana, definita con l'epiteto di *civitas*.

³⁷ C. Vernelli, *Lo Statuto di Agugliano*, cit., rispettivamente pp. 242, 303, 314: in ogni caso l'approvazione prende la forma di una supplica rivolta dalla comunità agli Anziani della città dominante. Nell'approvazione del 1402 si fa espressamente riferimento alla *correctio* ed *emendatio* compiuta da un cittadino anconetano, Pierpaolo Bonfigli.

mente la più originale e creativa. La città natale di Federico II usciva allora da una lunga sottomissione a signori e condottieri – i Baligani, i Malatesta, Braccio da Montone e quindi Francesco Sforza – pagando il prezzo di una totale scollatura con l'antico contado comunale. Ora, sotto l'egida del papato, la città intendeva rifondare il rapporto di dominio sulle comunità della Vallesina, controllate nel periodo dell'apogeo comunale duecentesco. Così, quando nel 1448 il Consiglio generale della città deliberò di compilare nuovi statuti si costituì una commissione cui presero parte due cittadini di Jesi – fra questi l'umanista Angelo Colocci – e due rappresentanti del contado. La pubblicazione del nuovo testo avvenne nei primi mesi del 1450: nel proemio gli *statutari* dichiaravano di aver redatto le norme non soltanto a onore della Chiesa, del papa, dei quattro priori della città, elencati nominativamente – due jesini e due provenienti dai centri soggetti – ma anche «ad augmentum, unionem et exaltationem ... liberi pacifici et popularis status dictae civitatis et comitatus Esii»³⁸. Nel nuovo statuto città e contado si riconfigurano dunque come un corpo indissolubile, mentre il legame fra la dominante e le quindici comunità rurali del territorio circostante trovava nel dettato statutario il suo suggello. Va da sé che tali comunità non producessero proprie raccolte statutarie e che si creasse attorno a Jesi quello stesso vuoto statutario che si è osservato per Fermo o per Ascoli.

Riepiloghiamo, dunque. Pur nella diversa intensità della giurisdizione urbana sulle comunità soggette – in una gradazione in cui il primo posto va accordato senz'altro a Fermo – solo in rari casi le comunità rurali sottoposte al dominio cittadino produssero propri statuti. Furono invece i numerosi centri di media consistenza *immediate subiecti* alla Chiesa ad animare nelle Marche del centrosud quel fervore statutario, che costituisce il *proprium* dell'area geografica in esame.

2. *Forma e struttura degli statuti: varietà e omologazioni*

Gli statuti delle comunità minori si dispongono secondo una configurazione marcatamente orizzontale rispetto all'orizzonte urbano. Si dovrà osservare innanzi tutto che per molti centri disponiamo talora unicamente di redazioni

³⁸ Lo statuto quattrocentesco è pervenuto attraverso l'edizione a stampa del 1516, riedita in *Statuta Aesinae civitatis*, Jesi, Biblioteca comunale Planettiana, 1992-1996: si vedano gli studi raccolti nel vol. III, *Gli antichi statuti del comune di Jesi*.

cinquecentesche a stampa³⁹. Questi testi, in consonanza con quanto accade in molte altre aree dell'Italia centrosettentrionale, riflettono una fase matura, nella quale lo statuto, ormai 'irrigidito', non esprimeva più soltanto istanze genuinamente normative di peculiari coesioni sociali, bensì assurgeva principalmente a «simbolo e documento glorioso di un'antica tradizione di autonomia politica e di un diritto municipale proprio»⁴⁰. Il tema investe dunque la questione della 'lunga vigenza' dello statuto, ben nota alla storiografia statutaria e tipica di molte realtà cittadine 'repubblicane'⁴¹. Tuttavia il tema non si esaurisce qui: se infatti per le città maggiori il rapporto fra le redazioni manoscritte e la consegna dei testi ai torchi appare piuttosto limpido⁴², per i numerosi centri minori e perfino per quelli più schiettamente rurali è molto spesso arduo comprendere se il testo

³⁹ Ecco una lista (in ordine di pubblicazione): Filottrano 1530; Appignano 1538; Serra San Quirico 1545; Montemonaco 1545; Amandola 1547; Santa Vittoria (in Matenano) 1549; Patrignone 1549; S. Anatolia (Esanatoglia) 1552; Monte San Pietrangeli 1553; Montecassiano 1555; Montelparo 1560-1561; Montegranaro 1564-1576; Montefortino 1565; Tolentino 1566; Belforte [del Chienti] 1567; Civitanova 1567; Montefiore (dell'Aso) 1568; Montefano 1568; Ripatransone 1568; Sant'Elpidio [a Mare] 1570; Morrovalle 1570; Monte San Giusto 1572; Corinaldo 1572-73; Monterubbiano 1574; Monsampolo (del Tronto) 1576; Montegiorgio 1577; Monte Santa Maria in Lapide o Montegallo 1574; Force 1580; San Ginesio 1582; Penna San Giovanni 1583; Montalto 1585; Caldarola 1586; Castelfidardo 1588; Montenovio (Ostra Vetere) 1588; Offida 1589; Castignano 1589; Montemilone (Pollenza) 1590; Montecosaro 1597.

⁴⁰ G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 7-45: p. 41.

⁴¹ Cfr. G. Ortalli, *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, in «Cahiers de Recherches Médiévales (XIII^e-XV^e siècles)», IV, 1997, pp. 163-173; Id., *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, a cura di E. Menestò, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1999, p. 11-35; per lo Stato della Chiesa, A. Dani, *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime. Qualche annotazione e considerazione*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 2, 2012, paper VI, pp. 1-14, url: <<http://www.historiaetius.eu>>

⁴² Per Fermo lo statuto del 1385 (inedito, cfr. *supra*, nota 22) fu dato alle stampe in due edizioni, a Venezia nel 1507 e a Fermo nel 1589; per Ascoli gli Statuti del comune e del popolo del 1377 (solo parzialmente conservati in un registro cancelleresco cinquecentesco inedito: Archivio di Stato di Ascoli Piceno, *Archivio segreto anzianale*, Registro 23) furono pubblicati a stampa in volgare nel 1496 (cfr. F. Salvestrini – L. Tanzini, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del basso medioevo*, in *Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 2015, pp. 250-301; per Osimo lo statuto del 1371 (inedito) conservato presso l'archivio comunale locale, fu dato alle stampe nel 1570 dal tipografo veronese Astolfo Grandi, attivo ad Ancona (riedito ora in *Gli statuti di Osimo (1571)*, a cura di M. Morroni, introduzione di M. Ascheri, Osimo, Tip. bBold, 2019).

a stampa rappresentasse la monumentalizzazione di una redazione precedente e dunque fosse il portato di usi compositivi e di sedimenti normativi vecchi magari di secoli, o se viceversa esso, come talora si riesce agevolmente ad arguire, vedesse la luce in una forma già sclerotizzata⁴³.

Sia come sia, tanto nella mole del testo, quanto nell'elegante veste tipografica, risulta chiaro che le edizioni cinquecentesche volessero imitare, talora in modo ipertrofico, le forme magniloquenti degli statuti cittadini. Stampare i propri statuti nei torchi dei tipografi attivi nelle città viciniori – fra questi, il mantovano Luca Bini e Sebastiano Martellini a Macerata; Antonio Gioiosi a Camerino, Astolfo Grandi a Fermo – significava per le oligarchie dei piccoli centri nobilitare la propria tradizione normativa e attuarne una sorta di consacrazione. Su questo punto l'analisi applicata da Alberto Meriggi agli statuti a stampa di alcune comunità dell'area maceratese appare illuminante di una situazione più generale⁴⁴. Nel corso del Cinquecento le comunità di Appignano, Montecchio (Treia) e San Ginesio investirono progettualità e anche molto denaro per disporre di uno statuto che somigliasse in tutto e per tutto a quello delle città. Furono nominate autorevoli commissioni per la revisione dei testi: su quello di San Ginesio lavorò il giurista di fama europea Alberico Gentili, mentre ad Appignano fu invitato e stipendiato il maceratese Bartolomeo Appoggio. Furono anche acquistate dalle comunità copie degli statuti delle città limitrofe per imitarle nella struttura testuale, quanto nella forma tipografica: così a Treia il consiglio del comune deliberò nel giugno 1526 di procurarsi gli statuti di Jesi editi nel 1516 a Fano dal tipografo Girolamo Soncino, «per fare lo nostro ad dicta similitudine»⁴⁵, mentre a San Ginesio la commissione addetta alla revisione e stampa degli statuti si procurò gli statuti di Macerata, Treia, Camerino e Sarnano. I comuni finirono pure per ricorrere a prestiti per reperire il denaro necessario a coprire le ingenti spese della stampa. Per magnificare l'opera la comunità di Appignano si rivolse nel 1538 all'umanista Bartolomeo Alfei, cui venne commissionato di comporre

⁴³ Un fenomeno analogo si riscontra peraltro Umbria: cfr. *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi e M.G. Nico, Spoleto, CISAM, 1992, p. 25; M.G. Nico, *Alcune riflessioni sulla statuizione tardomedievale*, in *Statuto di Cannara (secolo XVI)*, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2001, p. 16.

⁴⁴ A. Meriggi, *Fervore e problemi per la stampa degli statuti comunali marchigiani del Cinquecento: i casi di Appignano e Treia*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», CXII, 2015, pp. 315-335.

⁴⁵ Ivi, p. 327.

un altisonante elogio in versi, rivolto ai «prudentissimi senatores et accuratissimi viri» di quella *terra*, pubblicato in esergo al testo. Non fu certo un caso isolato: moltissimi testi a stampa delle comunità delle Marche centromeridionali si aprono con distici che esaltano l'onore e la dignità delle piccole comunità, ricalcando il gusto delle *laudes civitatum*.

Il tema assai vasto degli statuti a stampa meriterebbe naturalmente una considerazione propria, che per le Marche non è stata ancora complessivamente affrontata, neppure a fronte di una notevole quantità e qualità dei prodotti tipografici. Basterà qui introdurre alcuni interrogativi utili a gettare uno sguardo scevro da ogni teleologismo e interrogarsi sui tempi di avvio di quel processo di imitazione della legislazione urbana da parte delle comunità minori, così chiaramente percepibile negli esiti cinquecenteschi. Quando avvenne insomma il trapasso dalla vitalità e dalla creatività insita nel dettato statutario alla prevalente funzione politica e monumentale dello statuto, consacrata nella stampa? Risponderò subito che il tornante decisivo si può collocare a partire dall'età di Martino V e in modo più evidente dalla metà del Quattrocento, in concomitanza con la 'grande recupero' attuata della Chiesa all'indomani della dominazione regionale sforzesca. La ricollocazione nel novero delle *immediate subiecte* alla Chiesa di molte comunità minori stimolò infatti una vivace produzione statutaria da parte di queste ultime, che guardavano ora alle magniloquenti forme degli statuti cittadini come un orizzonte e talora anche esplicitamente come un modello. Così, entro la fine del XV secolo si dotarono di nuovi statuti o revisionarono i vecchi quanto meno le comunità di San Severino nel 1423, Tolentino, *post* 1436, Ripatransone nel 1446, Santa Vittoria in Matenano nel 1446, Serra San Quirico nel 1450, Sassoferrato nel 1454, Corinaldo 1457, San Ginesio *ante* 1458 (confluita nel testo a stampa del 1577), Filottrano nel 1460 (confluita nel testo a stampa del 1530), Serrapetrona nel 1465, Sant'Elpidio nel 1464, Amandola nel 1470, Montemilone (Pollenza), *post* 1471 (confluita nel testo a stampa del 1590), Camporotondo nel 1475, Appignano nel 1491 (confluita nel testo a stampa del 1538), Monte San Pietrangeli nel 1493.

Nel Quattrocento la standardizzazione degli statuti appare ormai largamente compiuta, ben prima della monumentalizzazione dei testi attraverso la stampa. La materia si dispone ormai secondo uno schema compositivo ricorrente in cinque libri: il primo dedicato alle magistrature comunali, con i connessi meccanismi elettorali; il secondo alle cause civili; il terzo ai 'malefici', ossia alla materia *lato sensu* penale; il quarto, quasi sempre intitolato *De extraordinariis*, contenente materia di natura economica e di regolamentazione del mercato locale; il quinto

relativo al ‘danno dato’, e disciplinante anche l’attività delle magistrature preposte al controllo dei campi coltivati, dei vigneti, degli orti, dei prati e delle selve pubbliche e private⁴⁶. Tutti questi statuti quattrocenteschi raccolgono un numero consistente di norme, spesso ben oltre le 250-300, per nulla inferiore a quello degli statuti urbani. L’imitazione e pure l’aspirazione delle piccole comunità ad autorappresentarsi come città trova talora un’espressione parossistica nell’aggiunta di un libro sulla disciplina degli appelli. Così, lo statuto della modesta comunità di Serra San Quirico, nella Vallesina, contempla un sesto libro su questa materia: qui un giudice degli appelli, dotato di un notaio al suo servizio, era deputato a raccogliere i ricorsi degli abitanti della comunità, presentati anche oralmente, e poteva ricorrere al *consilium sapientis*⁴⁷. Ora, questo lessico solenne e il fatto stesso di disciplinare in un apposito libro la materia degli appelli appaiono del tutto esorbitanti rispetto alla reale consistenza della comunità. Se poi si scende a considerare il contenuto delle norme, scopriamo che il giudice degli appelli rivestiva un’istanza ancora intermedia fra il primo grado di giudizio, formulato dai giudici ordinari della terra, e un implicito terzo grado, riservato ai priori del comune⁴⁸. Pertanto, lo iato che sussiste fra un’articolata pratica giudiziale tutta interna alla comunità e l’enfatico disciplinamento statutario credo possa spiegarsi esclusivamente nel voler rincorrere modelli cittadini, tesi a nobilitare la comunità stessa.

Ogni testo statutario, si sa, costituisce il portato di una complessa sedimentazione. La suddivisione stessa in libri rappresenta una cornice entro la quale si collocavano in modo creativo gli usi e le consuetudini locali. Ogni statuto, peraltro, era composto – per riprendere un’espressione impiegata da Didier Lett – da parti ‘dure’ e parti ‘mollì’⁴⁹: le prime, più stabili, generalmente relative alle istituzioni, passavano spesso indenni da una redazione all’altra, mentre le seconde, suscettibili alla contingenza storica, venivano spesso a cadere nelle periodiche revisioni dei testi. Resta tuttavia da determinare la proporzione che di volta in volta si instaurava fra le parti, un fattore che peraltro può essere colto solo per

⁴⁶ Su questo schema ricorrente e sulla ripartizione della materia normativa, notazioni complessive in D. Cecchi, *Gli statuti dei comuni*, cit. pp. 14-22.

⁴⁷ D. Cecchi, *Gli statuti Serra San Quirico*, cit.

⁴⁸ Ivi, IV, 35.

⁴⁹ D. Lett, *Invitation au voyage à l’intérieur des statuts communaux de l’Italie et du Midi de la France entre le XII^e et le XV^e siècle*, in *Les statuts communaux vus de l’intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XII^e-XV^e siècle)*. III. *Statuts, écritures et pratiques sociales*, sous la direction de Didier Lett, Trieste-Paris, Cerm-Édition de la Sorbonne, 2019, p. XX.

quei centri per i quali si conservano successive redazioni. Così, ad Apiro il testo del 1529 ripropone 230 rubriche su 266 in forma identica al testo del 1388⁵⁰, mentre lo statuto di Amandola del 1470 compatta nei canonici cinque libri gli undici in cui si articolava la redazione del 1336, senza mutare troppo i contenuti⁵¹. Non sempre però la ripartizione fra elementi imm modificabili ed effimeri fu netta. Molti statuti conservano infatti al loro interno anacronismi, quasi fossero incrostazioni capaci di legittimare il testo, dimostrando di aver superato le tempeste della storia, quali la caduta di regimi o la rimozione di poteri personali⁵². Così, ad esempio, la norma dello statuto del 1436 della piccola comunità appenninica di Sefro che imponeva ai *nobiles de Brunforte* il divieto di girare armati non è che l'eco di un lontano ed esecrato passato, poiché i signori di Brunforte erano scomparsi da quel territorio da oltre un secolo⁵³. D'altro canto, bastava pure smantellare anche qualche pietra angolare nelle 'parti dure' per mutare d'un colpo il senso complessivo del testo. A Fabriano, all'indomani della caduta della signoria dei Chiavelli nel 1435, fu sufficiente eradere dalla pergamena del codice il nome del signore spodestato, Tommaso Chiavelli, che campeggiava nel proemio, per restituire senza traumi alla comunità il testo normativo⁵⁴. Quest'ultimo episodio solleva incidentalmente un tema di ordine più generale, ossia la scarsa incidenza dei regimi signorili cittadini nella produzione statutaria⁵⁵: salvo un paio di eccezioni – una serie di disposizioni ordinate da Rodolfo II da Varano per

⁵⁰ D. Cecchi, *Gli statuti di Apiro dell'anno 1528*, cit.

⁵¹ F. Ghergo, *Gli antichi statuti di Amandola. Evoluzione e caratteri dal manoscritto al testo a stampa*, Amandola, Biemmegraf, 2018.

⁵² Cfr. F. Pirani, *L'irruzione della storia negli statuti comunali marchigiani (secoli XIV-XV)*, in *Les statuts communaux* cit., pp. 119-144.

⁵³ *Gli statuti di Sefro*, cit., p. xxvi dell'introduzione e Statuto di Camporotondo, II,5.

⁵⁴ *Lo statuto comunale di Fabriano (1415)*, a cura di G. Avarucci, U. Paoli, Fabriano, Comune di Fabriano, 1999, p. 3: gli editori segnalano opportunamente nell'apparato critico che il nome di Tommaso fu «eraso probabilmente subito dopo l'eccidio della famiglia Chiavelli, avvenuto il 26 maggio 1435». Poco tempo più tardi, analoga sorte toccò al nome di Francesco Sforza, che nel 1437 aveva approvato il testo del nuovo statuto popolare, nome che fu eraso a sua volta dal codice dopo il 1443, al termine della sua signoria.

⁵⁵ Su questo tema, cfr. F. Pirani, *Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra Tre e Quattrocento*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di P. Maffei – G.M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, vol. II, pp. 119-132; più in generale *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative*, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini – G. M. Varanini – M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003.

Camerino nel 1406-1414 e un organico statuto di Fabriano approvato da Tommaso Chiavelli nel 1415⁵⁶ – i signori preferirono di gran lunga avvalersi del loro *arbitrium* e mimetizzarsi nelle pieghe degli ordinamenti comunali, piuttosto che promulgare nuove riforme statutarie⁵⁷. Del resto, lo stesso statuto chievellesco di Fabriano, l'unico vero statuto signorile nelle Marche, fu promulgato non soltanto «ad honorem, magnificentiam et exaltationem atque conservationem felicitatis status magnifici domini Thome de Chiavellis», ma pure «ad pacificum et tranquillum statum comunis et hominum dicte terre Fabriani», dichiarando di trarre linfa vitale «de veteribus statutis et ordinamentis comunis dicte terre», come si legge a chiare lettere nel proemio⁵⁸.

Una verifica puntuale dei prestiti letterali oppure dei 'copiatrici' da una comunità all'altra merita ancora di essere compiuta, ma occorrerà pure tenere in debito conto che le contaminazioni fra stili redazionali e la circolazione di modelli ovunque erano largamente diffuse, tanto che appare spesso fuorviante andare a caccia di 'archetipi'⁵⁹. Nelle Marche emerge quantomeno una tendenza generale con nettezza di contorni. Le influenze agivano su scala prevalentemente orizzontale e mai in forma gerarchizzante: quando una comunità prendeva a modello lo statuto di un'altra comunità di rango pari o superiore, lo faceva più per imitazione che non per subordinazione⁶⁰. Disponiamo di qualche sicura attestazione a tale proposito: allorché nel 1425 Jesi decise di avviare la riforma degli statuti – che, come si è detto, avrebbe visto la luce solo nel 1450 – la commissione si procurò il testo degli statuti di Recanati del 1405⁶¹; negli stessi anni, nel 1426, il Consiglio di credenza di San Severino si procurò una copia degli

⁵⁶ Rispettivamente *Statuta comunis et populi civitatis Camerini (1424)*, a cura di F. Ciapparani, Napoli, Jovene, 1977; *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit.

⁵⁷ Cfr. M. Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma, Viella, 2010, pp. 117-148.

⁵⁸ *Lo statuto comunale di Fabriano*, cit. p. 32.

⁵⁹ G. Chittolini, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in «Archivio storico ticinese», XXXII, 1995, pp. 171-192.

⁶⁰ Un fenomeno analogo si riscontra peraltro in Toscana: cfr. F. Salvestrini, *Gli statuti delle 'quasi città' toscane (secoli XIII- XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 217-242.

⁶¹ D. Cecchi, *Sugli statuti comunali (secoli XV-XVI) di Jesi, Senigallia e di alcune terrae et castra: Filottrano, Montemarciano, Ostra, Ostra Vetere*, in *Nelle Marche centrali: territorio, economia,*

statuti di Fermo del 1385 e decise di adattarlo «secundum eorum bonam discretionem»⁶². Lo statuto di Corinaldo del 1457 presenta molte affinità strutturali e testuali con quello di Jesi del 1450, evidentemente tenuto sotto gli occhi. Nel Cinquecento, come si è visto, la pratica di ricorrere a un modello si rese ancora più esplicita: così negli statuti manoscritti di Staffolo, nella Vallesina, l'unico statutario incaricato dell'opera, Giovanni Santucci, dichiarò a chiare lettere nel proemio di aver tenuto davanti a sé il testo di Filottrano⁶³. Questa tendenza conosce però anche una bella eccezione. La vivace comunità di San Ginesio stabilì fra Tre e Quattrocento solidi legami politici con Siena, città senza dubbio eccentrica per le Marche: verso la metà del XV secolo, in una fase di pacificazione fra la comunità locale e i da Varano, compiuta sotto l'egida della città toscana, quest'ultima inviò a San Ginesio i propri oratori, accompagnati da doni simbolici e da una copia degli statuti della Repubblica, affinché la comunità potesse servirsene per la redazione di un nuovo codice⁶⁴.

Se volessimo scendere ora un po' più in profondità nell'analisi, dovremmo considerare gli statuti non soltanto per il dettato del testo, ma anche per la loro forma materiale e per il ruolo che assolvono all'interno del sistema documentario in cui si inscrivono⁶⁵. Iniziamo dunque dalla considerazione dei manoscritti con-

società tra Medioevo e Novecento: l'area esino-misena, a cura di S. Anselmi, I, Jesi, Cassa di Risparmio di Jesi, 1979, pp. 523-563.

⁶² R. Paciaroni, *Lo statuto fermano del 1385: storia di una dispersione*, in «Studia picena», LXXX, 2015, pp. 91-123.

⁶³ D. Cecchi, *Gli statuti del Comune di Staffolo*, cit., pp. 23-24: il compilatore dichiara espressamente «in parte ex statutis, ordinamenti et constitutionibus terrae Montis Filiorum Otrani exemplavi, introduxi et fabricavi»; questa parte fu però erasa nel Settecento perché si ritenne che il calco venisse a ledere la dignità della normativa.

⁶⁴ C. Cardinali, *Autonomia cittadina, governo signorile e produzione statutaria nella comunità di San Ginesio*, in *Statutorum volumen della comunità di Sanginesio* cit., pp. XXXV-XXXVI.

⁶⁵ Mutuo, in sintesi, la griglia di ricerca proposta da Didier Lett nel vasto progetto *Statuts, écritures et pratiques sociales* da lui coordinato: I, *Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)*, in «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge», 126/2, 2014, pp. 387-535; I, *La confection des statuts dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017; II, *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'occident (XII^e-XV^e siècle)*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018; III, *Les statuts communaux vus de l'intérieur*, cit; IV, *Les statuts communaux vus de l'extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2020; *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France (XII^e-XV^e siècle)*, Roma, École française de Rome, 2021.

tenenti gli statuti delle comunità: si dovrà rilevare che essi recano ampie tracce di correzioni, accrescimenti, integrazioni e trasformazioni. Progressivamente andò dunque imponendosi al cuore della pratica documentaria locale non solamente un organico testo legislativo, quanto più un codice – inteso nella sua dimensione materiale – capace di farsi collettore di una complessa serie di statuizioni, continuamente aggiornate, e talora anche di materiali di diversa natura: delibere consiliari aventi forza di legge, privilegi papali, accordi commerciali. Tale natura ibrida del codice statutario, peraltro diffusa anche in altre aree dell'Italia centrale, denota alla fine del medioevo un calo di tensione verso il dettato statutario *tout court* e una nuova centralità del codice nel suo complesso. Questa caratteristica, del resto, si trasmise spesso anche nella fase a stampa: quasi sempre le edizioni cinquecentesche presentano infatti un accumulo di testi di natura diversa, per lo più prodotti dalla cancelleria papale o dalle autorità dello Stato della Chiesa.

I pochi codici statutarî trecenteschi conservati sono quasi tutti di natura composita. Nel caso di Cingoli, che può essere considerato paradigmatico, il manoscritto racchiude senza soluzione di continuità: un breve 'statuto di popolo' del 1308, un organico statuto comunale del 1325, una serie di puntuali riforme statutarie su varie materie approvate negli anni seguenti (nel 1328, 1333 e 1334), le costituzioni per la Marca promulgate da Bertand d'Embrun nel 1336, un ampio e rinnovato corpo normativo del 1364, seguito da *additiones* sul diritto pubblico, infine una nuova redazione statutaria del 1424, realizzata all'indomani della fine della signoria dei Cima con il reintegro della comunità sotto la diretta dipendenza della Chiesa⁶⁶. Ad Amandola lo statuto del 1336 si articola in modo originale in undici libri; a questo si aggiunge nel codice la serie delle 58 rubriche che compongono lo *Statutum Quinque de Populo*, quindi altre 81 rubriche di *additiones e diminutiones* risalenti al 1341⁶⁷. Anche per il ben più modesto centro montano di Camporotondo, posto sotto il lasco controllo dei Da Varano, è attestata una simile pratica di accumulazione: in questo caso il codice raccoglie una redazione normativa più antica in quattro libri, risalente al 1322 e una serie

⁶⁶ L. Colini Baldeschi, *Statuti del Comune di Cingoli. Secoli XIV, XV, XVI*, Cingoli, Tipografia Luchetti, 1904; P. Cartechini, *Aspetti della legislazione statutaria cingolana nei secoli XIV-XVI*, in *Cingoli dalle origini al sec. XVI. Contributi e ricerche*, Atti del convegno (Cingoli, 15-16 ottobre 1983), in «Studi Maceratesi», 19, 1983, Macerata, Società di Studi Maceratesi, 1986, p. 361-424; F. Bartolacci, «*Ut in summa quiete persistant*». *Redazioni statutarie e produzione normativa a Cingoli tra XIV e XV secolo*, in *Statuts communaux et circulations documentaires*, cit. pp. 41-57.

⁶⁷ F. Ghergo, *Gli antichi statuti*, cit.

di *additiones* e *reformationes* datate fra 1323 al 1366; a ciò si aggiungono nuclei documentari di vario genere risalenti al XV secolo, agglutinati nel codice sotto il titolo di ‘libri’ e numerati progressivamente a seguire i primi quattro dello statuto primigenio, fino a raggiungere un totale di tredici libri⁶⁸. Ad Apiro, invece, lo statuto del 1388 registra in calce una serie di riforme consiliari, preceduta da una specifica intestazione: «incipiunt reformationes comunis Piri»⁶⁹, mentre lo statuto di Sassoferrato del 1370 è fatto seguire da una venticinquina di testi di diversa natura, datati entro la fine del XIV secolo, che comprendono prevalentemente atti emanati dalle autorità dello stato papale⁷⁰. Anche i codici più tardi, dunque già omologati quanto alla struttura testuale dello statuto, presentano una natura composita: così, il manoscritto cinquecentesco che tramanda gli statuti di Sant’Elpidio a Mare del 1366 raccoglie riformanze consiliari e addizioni su varie materie, risalenti al 1400, 1423, 1463; il codice, anch’esso cinquecentesco, che contiene gli statuti di Ripatransone del 1423 riporta anche sei privilegi papali, da Eugenio IV in poi; il codice dello statuto del 1470 di Amandola tramanda pure una serie di riformanze su diverse materie dal 1472 al 1493⁷¹. Esempi come questi potrebbero facilmente moltiplicarsi. Né si dovrà credere che questa caratteristica riguardasse soltanto i piccoli o i medi centri, poiché anche la tradizione normativa delle città minori rispecchia un’analoga pratica: così accade infatti per il grosso codice osimano degli statuti trecenteschi, nel quale si susseguono un’ampia redazione statutaria del 1308, *reformationes* del 1309 e 1311, brevi statuizioni su temi specifici del 1323, 1325 e 1340, infine un organico statuto del 1342, seguito da *reformationes* del 1358 e degli anni seguenti⁷². Pure gli statuti di Recanati del 1405 annoverano, nell’edizione a stampa del primo Seicento che ne tramanda il testo, l’accumulo di atti normativi del 1458, di riformanze del 1448 e del 1518, nonché una cospicua serie di lettere papali⁷³.

⁶⁸ M. Carletti, *Gli statuti della Marca medievale: gli esempi di Osimo, Cingoli, Camporotondo*, in «Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge», 126/2, 2014, pp. 467-480.

⁶⁹ D. Cecchi, *Gli statuti di Apiro dell’anno 1388*, cit.

⁷⁰ *Lo statuto comunale di Sassoferrato*, a cura di U. Paoli, Sassoferrato, Istituto internazionale di studi piceni, 1993.

⁷¹ G. Mariani, *Statuti comunali del Piceno*, cit., p. 226.

⁷² D. Cecchi, *Introduzione a Il codice osimano*, cit., pp. 21-27.

⁷³ Nell’edizione a stampa che tramanda il testo degli statuti di Recanati del 1405 (*Iura municipalia seu statuta Illustris Civitatis Recineti...*, Recanati, 1608), sono contenuti anche statuizioni di varia materia («*statuta, provisiones et ordinamenta*») risalenti al 1426, al 1430-1431, al 1448 e copia di riformanze *super regimine* del 1518.

La caratteristica composita dei codici manoscritti e perfino delle edizioni a stampa induce ad avanzare qualche considerazione complessiva sul ruolo degli statuti all'interno del sistema documentario delle comunità minori. La rigida distinzione fra statuto come suprema fonte normativa e delibere consiliari come atti della prassi di governo risulta infatti molto sfumata, poiché qui prevale nettamente una consentaneità fra le diverse forme regolative della vita associata⁷⁴. Del resto, le singole norme racchiuse nello statuto tradiscono talora nella forma la loro derivazione da una riforma. A Matelica, ad esempio, una rubrica inserita nello statuto del 1358 ingloba una delibera consiliare, con la quale si sanciva una vera e propria riforma costituzionale: quella di riservare la carica di gonfaloniere del comune, la più alta magistratura cittadina accanto a quella dei priori, ai discendenti maschi degli Ottoni, signori della comunità⁷⁵. A Monte San Pietrangeli una norma sui matrimoni racchiusa nello statuto del 1493 ricalca invece alla lettera una delibera del consiglio comunale, fatta approvare oltre dieci anni prima, nel 1482, da *Giacomo de Lutiis*, luogotenente papale nelle Marche⁷⁶.

L'osmosi si estendeva peraltro ad altre forme documentarie: nella normativa comunale trecentesca di Cingoli, ad esempio, la rubrica «De privilegio Anconitanorum» contenuta nello statuto del 1325 ingloba un vero e proprio trattato commerciale⁷⁷, mentre a Osimo, in calce allo statuto del 1308 furono trascritti gli articolati «pacta et convenciones» stipulati con la vicina città di Recanati⁷⁸. Una verifica capillare potrebbe fornire una casistica molto ampia, ma le linee di tendenza risultano comunque chiare. Diversamente da quanto accade per le città maggiori – Ancona, Fermo e Ascoli, ove le redazioni statutarie presentano

⁷⁴ Su questo rapporto nella produzione documentaria di alcuni centri d'area maceratese, cfr. Ph. Jansen, *Statuer et amender. Rédaction et promulgation des statuts et de leurs riformanze dans les communes des Marches aux XIV-XV^e siècles*, in 'Faire bans, edictz et statuz'. *Légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et acteurs de l'activité législative communale en Occident, ca. 1200-1550*, dir. J.-M. Cauchies – E. Bousmar, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001, pp. 461-487.

⁷⁵ *Gli statuti del comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli statuti di Matelica del sec. XIV (1358?)*, a cura di G. Luzzatto Ancona, R. Deputazione di storia patria, 1909, p. 279.

⁷⁶ *Lo statuto comunale di Monte San Pietrangeli*, a cura di G. Avarucci, Padova, Antenore, 1987: II, 75: «De deposito fiendo per appellantes in criminibus causis»; per il rapporto con la riforma, cfr. l'introduzione, p. XXVIII.

⁷⁷ L. Colini Baldeschi, *Statuti del Comune di Cingoli*, cit.; sulla produzione statutaria cingolana: P. Cartechini, *Aspetti della legislazione statutaria cingolana*, cit., pp. 361-424; in particolare, sul rapporto fra regimi e istituzioni, F. Bartolacci, «*Ut in summa quiete persistant*», cit., pp. 41-57.

⁷⁸ *Il codice osimano*, cit., pp. 486-495.

una forma ‘chiusa’ – per le realtà medie e piccole la questione normativa non si risolveva soltanto nel testo statutario, ma investiva complessivamente il codice⁷⁹. Quest’ultimo rappresentava dunque per i centri minori l’unità di senso entro la quale veniva a collocarsi il dettato statutario: la sua stessa materialità contribuiva a conferire stabilità, a cristallizzare i testi trascritti e a consegnarli alla loro monumentalizzazione.

⁷⁹ Sull’accezione unitaria del codice statutario (‘Statutencodex’), cfr. *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Beispiele aus Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, hrsg. H. Keller – J. W. Busch, Munchen, Fink, 1991.